

CONVENZIONE

Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, codice fiscale 97114260587, integralmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede legale in Roma, Via Yser n. 14, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04570621005 R.E.A. 779760, in questo atto rappresentata dal Presidente, Prof. Mauro Masi, nato a Civitavecchia il 26.08.1952, con i poteri a lui spettanti in forza dell'art. 17.1 dello Statuto della Consap S.p.A.”

E

UNIPOLSAI S.P.A., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in qualità di Impresa Designata, con provvedimento dell'IVASS n. 32 del 19/05/2015, per le regioni Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia e Repubblica di San Marino - di seguito denominata “Impresa”,

VISTO:

- l'articolo 286, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private emanato con decreto legislativo n. 209/2005 (di seguito “CAP”), in base al quale l'Impresa designata dall'IVASS provvede alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, di seguito denominato “Fondo”;
- il provvedimento IVASS n. 32 del 19 maggio 2015 di designazione dell'Impresa, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento emanato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 98/2008, così come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 136/2014 (di seguito “Regolamento”);
- l'articolo 286, comma 2, del CAP, così come novellato dall'art. 1, comma 211, del decreto Lgs. n. 74/2015, in base al quale le

somme anticipate dall' Impresa sono rimborsate dal Fondo secondo Convenzioni stipulate tra l'Impresa ed il Fondo, soggette all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico su proposta dell' IVASS;

- la delibera del 1° dicembre 2014 di approvazione del testo della Convenzione da parte del Consiglio di Amministrazione della Consap, su parere favorevole del Comitato del Fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento;
- la nota dell'IVASS n. 84754/15 del 21/07/2015 recante la proposta di approvazione della Convenzione tra Consap/FGVS e l'Impresa, ai sensi del citato art. 286, comma 2, del CAP;
- l'articolo 14 del Regolamento che indica gli argomenti da regolarsi in Convenzione;

PREMESSO CHE:

- per le attività oggetto della Convenzione, l' Impresa è tenuta al rispetto del Codice etico di Consap S.p.A., il cui testo è pubblicato sul sito di quest'ultima, delle normative vigenti di carattere generale e, in particolare, all'osservanza dei dettati normativi in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. n. 231/2001), di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), di alimentazione e consultazione della banca dati dei sinistri istituita presso l'Ivass (art. 135 del D. lgs. n. 209/2005) e di adozione di misure antifrode (art. 21 del D.L. n.1/2012 convertito con L. n. 27/2012);
- per le attività oggetto della Convenzione, l' Impresa è sottoposta - ai sensi dell'articolo 286, comma 3, del CAP - alle direttive emanate in via generale o particolare dal Fondo, per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni;
- i rapporti basati sul mandato *ex lege* di cui al CAP sono esclusivamente intercorrenti tra il Fondo e l' Impresa , la quale è responsabile a tutti gli effetti dell'attività svolta dalla società di service mandataria ove indicata nel provvedimento di designazione Ivass;
- in base a quanto disposto dagli artt. 10 e 14 del Regolamento, il Fondo - nello spirito di correttezza operativa - può relazionarsi direttamente con le società di service per ciò che attiene lo svolgimento delle attività di liquidazione dei danni in sede stragiudiziale e delle azioni di recupero.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Parte I Istruttoria e liquidazione del danno

Art. 1

Fermo restando il rispetto dei termini di cui al successivo art. 5, l'Impresa è comunque tenuta - nello spirito di massima disponibilità, collaborazione e trasparenza nei confronti dell'utenza danneggiata - ad istruire i sinistri sulla base della normativa vigente in materia e delle direttive impartite dal Fondo.

Nell'attività di liquidazione dei danni l'Impresa - nel rispetto di criteri rigorosi relativi all'istruttoria dei sinistri - valuta tutti gli elementi indiziari che, laddove precisi e concordanti, dovranno essere valorizzati al fine di evitare l'instaurarsi di onerosi contenziosi a carico dell'utenza danneggiata nonché di imporre ai danneggiati oneri probatori talvolta impossibili da assolvere.

In ogni caso, nelle situazioni in cui, ad avviso del Fondo, possano determinarsi potenziali pregiudizi per l'utenza danneggiata, il Fondo stesso può avocare a sé l'istruttoria di uno o più sinistri, dando poi disposizioni all'Impresa e/o alla società di service per la relativa definizione.

Art. 2

L'Impresa, nell'istruttoria dei sinistri, è tenuta a interrogare tutte le Banche dati disponibili del settore assicurativo ed in particolare - oltre quelle di cui all'art. 8 - il Centro di informazione italiano e il Pubblico Registro Automobilistico, evidenziando i risultati delle relative ricerche nei singoli fascicoli.

L'Impresa è tenuta ad inserire correttamente i dati nei *database* del Fondo relativi all'apertura e al pagamento dei sinistri nonché a curarne tempestivamente gli aggiornamenti, secondo le indicazioni del Fondo.

Art. 3

L'Impresa è tenuta a mettere a disposizione dell'utenza danneggiata strutture adeguate, assicurando un accesso agevole e rapido tramite

utenze telefoniche, collegamenti online e orari prestabiliti di accesso per il pubblico.

Sarà, altresì, onere dell'Impresa informare il Fondo delle variazioni della propria struttura organizzativa.

Nelle ipotesi di significative variazioni della struttura, la comunicazione va inviata anche ad IVASS.

Art. 4

L'Impresa deve:

- attenersi, nell'assegnazione degli incarichi ai professionisti (legali, medici legali, periti ed altri) ad adeguati criteri di diversificazione e trasparenza ed alle indicazioni fornite dal Fondo al riguardo;
- fornire, su richiesta del Fondo, le informazioni relative alle attività svolte dai propri professionisti;
- nella liquidazione dei compensi, richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione svolta dal legale di controparte, indicando il relativo corrispettivo separatamente nella quietanza;
- in caso di pagamento diretto dei compensi al legale di controparte a seguito di definizione del sinistro in transazione, darne comunicazione alla parte danneggiata.

Art. 5

L'Impresa è tenuta a:

1) aprire sollecitamente il sinistro e trasmetterne i dati al Fondo in via telematica nonché, entro 45 giorni (salvo quelli occorrenti per l'inoltro della richiesta di benestare e il rilascio dello stesso) dal pervenimento della denuncia all'Ufficio competente per la trattazione, riscontrare l'utenza danneggiata provvedendo a:

- respingere la richiesta in mancanza dei necessari requisiti;
- formulare in via transattiva proposta di liquidazione, qualora la pratica sia completa in punto an e quantum;
- chiedere documentazione integrativa;

2) pervenuto l'ultimo atto istruttorio:

- rigettare la richiesta entro 60 giorni, specificando i motivi per i quali la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento;
- formulare proposta transattiva di liquidazione entro 90 giorni (salvo quelli occorrenti per l'inoltro della richiesta di benestare e il rilascio dello stesso);

3) provvedere sollecitamente - e comunque non oltre 15 giorni - al pagamento dell'indennizzo, ricevuto l'atto di transazione debitamente sottoscritto;

4) favorire una rapida risoluzione di eventuali contenziosi insorti con l'utenza danneggiata in applicazione dei precedenti punti 1 e 2 e a tal fine - prima di procedere davanti al giudice - può proporre alla controparte un tentativo di risoluzione della controversia ai sensi della direttiva Ue 2013/11UE e delle altre norme vigenti.

Art. 6

Al fine di evitare disagi a carico dell'utenza danneggiata - nei casi in cui l'istruttoria in ordine alla carenza della copertura assicurativa risultasse particolarmente complessa per mancanza del verbale dell'autorità di pubblica sicurezza - l'Impresa provvederà, sulla base dell'eventuale altra documentazione agli atti, unitamente all'attestazione rilasciata dal Centro di Informazione Italiano, alla definizione del sinistro.

Art. 7

L'Impresa a norma dell'art. 14, n. 2, lettera f) del Regolamento - nei casi indicati da apposite disposizioni emanate dal Fondo - prima di procedere alla liquidazione dei sinistri di cui alle lettere a) b) c) d) d-bis) e d-ter) del primo comma dell'art. 283 del CAP, provvede a chiedere il preventivo benestare al Fondo.

L'Impresa, nei casi di particolare e motivata urgenza, potrà liquidare i sinistri di cui al punto 1, con successiva richiesta di benestare a ratifica da inoltrare al Fondo obbligatoriamente entro 10 giorni lavorativi dal pagamento.

Art. 8

L'Impresa, al fine di prevenire e contrastare le frodi, è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 135 del D.Lgs., 209/2005 e 21 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, e delle relative norme di attuazione. A tal fine:

- adotta le iniziative e le misure organizzative previste dalla normativa e dalle istruzioni specifiche emanate dall'IVASS;
- provvede, nell'istruttoria dei sinistri, a consultare la Banca dati sinistri o l'Archivio integrato antifrode istituiti presso l'IVASS, evidenziando i risultati delle relative ricerche nei singoli fascicoli;
- qualora nello svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, riscontri l'esistenza di fatti o situazioni riconducibili a fattispecie di reato, presenta tempestivamente presso le autorità competenti, esposto o denuncia querela, dandone contestuale

notizia al Fondo; quest'ultimo rimborserà i relativi costi unitamente a quelli dell'eventuale costituzione di parte civile a piè di lista ai minimi tabellari, secondo le convenzioni vigenti presso l'Impresa.

Art. 9

Per i sinistri liquidati nell'ambito dell'autonomia dell'Impresa in transazione e o su sentenza, l'Impresa è tenuta a conservare la documentazione in originale o in equipollente formato elettronico e a consentirne l'accesso, in sede di verifica, da parte del Fondo.

Il Fondo si riserva il diritto di esaminare i dati, i documenti e gli elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui alle lettere a) b) c) d) d-bis) e d-ter) del primo comma dell'art. 283 del CAP.

Art. 10

L'Impresa è tenuta ad effettuare, con cadenza almeno biennale, periodiche verifiche di audit sulle strutture preposte alla liquidazione dei sinistri; le relative risultanze sono trasmesse al Fondo e ad IVASS.

Parte II Recuperi

Art. 11

Le azioni di regresso e surroga curate dall'Impresa, vengono esercitate sulla base di specifiche istruzioni e/o direttive emanate dal Fondo che prevedono anche i limiti di autonomia di gestione dell'Impresa.

Art. 12

L'Impresa:

- 1) trasmette in formato elettronico, per ciascun rendiconto semestrale rimborsato, le posizioni per le quali, in via di surroga, il Fondo svolge l'attività di recupero, allo stato tramite Equitalia;
- 2) comunica, entro il mese successivo a quello dell'incasso, le somme a qualsiasi titolo recuperate, nonché le relative spese sostenute a tal fine, secondo lo schema predisposto dal Fondo;
- 3) è tenuta - in caso di recupero di cui al punto 2) - a restituire gli importi incassati a titolo di indennizzo senza decurtazione delle spese di cui all'art. 19, 1° comma;

4) provvede, ai sensi dell'art. 292 comma 2 del CAP, al recupero degli indennizzi pagati ai danneggiati mediante richiesta di insinuazione al passivo delle relative imprese poste in l.c.a.;

5) retrocede al Fondo - ai sensi dell'art. 5 del Regolamento - gli importi recuperati, versando quanto ricevuto dai Commissari liquidatori in sede di distribuzione dell'attivo (acconti nonché riparti parziali e finali) entro 30 giorni lavorativi dalla data di valuta dell'avvenuto incasso, scaduti i quali saranno altresì dovuti i relativi interessi legali;

6) riconosce al Fondo, nell'ipotesi di mancata richiesta di ammissione al passivo dell'Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa o di riscontrata negligenza nella gestione delle liti relative a dette richieste, l'importo equivalente al danno effettivamente subito dal Fondo comprensivo di interessi legali.

Parte III Rendiconti

Art. 13

I rendiconti semestrali, redatti secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento, devono essere corredati della documentazione necessaria a giustificare i pagamenti effettuati fuori autonomia (sentenza, ordinanza o benestare rilasciato dal Fondo).

I pagamenti a qualsiasi titolo effettuati dall'Impresa dovranno essere comprovati mediante l'inoltro al Fondo - in via telematica, entro 45 giorni dal pagamento - dell'atto di quietanza sottoscritto dagli interessati, redatto su appositi moduli, o di documento equipollente (verbale d'udienza in caso di offerta *banco iudicis*, mandato di pagamento alla banca in caso di esecuzione di sentenza/ordinanza o di proposta di offerta reale, ordinanza di assegnazione in caso di procedura esecutiva e modello F23 in caso di pagamento di imposta di registro).

L'Impresa è tenuta a trasmettere al Fondo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, un prospetto - redatto secondo gli schemi predisposti dal Fondo - dal quale risulti l'ammontare dei danni derivanti da sinistri liquidati e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto, il presumibile ammontare dei danni derivanti da sinistri denunciati e non ancora liquidati alla fine dello stesso esercizio, nonché l'ammontare dei sinistri in contenzioso. L'Impresa è tenuta inoltre a trasmettere tale prospetto, con dati provvisori, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il prospetto stesso.

L'elenco analitico dei sinistri contenuti nel suddetto prospetto, con il relativo ammontare dei danni non ancora pagati alla fine dell'esercizio calcolato con criteri il più possibile prossimi a quelli utilizzati nel computo dei valori di riserva tecnica/liquidativa dei sinistri di portafoglio, dovrà essere contestualmente trasmesso in via telematica.

Art. 14

L'Impresa, a norma dell'art. 13, 4° comma del Regolamento, trasmette al Fondo i dati telematici corretti e completi relativi ai rendiconti semestrali entro il termine di 45 giorni dalla scadenza del semestre al quale si riferiscono.

I suddetti dati devono trovare esatta corrispondenza con quelli sinteticamente esposti negli schemi redatti secondo quanto predisposto dal Fondo, da allegarsi al rendiconto.

Gli estratti conto relativi alle operazioni di addebitamento e accreditamento - da allegarsi ai rendiconti - vengono redatti secondo lo schema predisposto dal Fondo.

Art. 15

Il Fondo - a norma dell'art. 14 n. 2 lettera a) del Regolamento - comunica il proprio benessere o le sue osservazioni entro 90 giorni dalla data di ricezione dei rendiconti completi, trasmessi in via telematica.

L'Impresa - entro 90 giorni dalla ricezione delle eventuali osservazioni del Fondo - provvede a rettificare il rendiconto trasmesso ed ad inoltrarlo nuovamente; il Fondo è tenuto a comunicare il benessere al rendiconto rettificato entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Art. 16

Il Fondo - a norma dell'art. 14 n. 2 lettera b) del Regolamento - rimette all'Impresa l'eventuale saldo a conguaglio dei rendiconti semestrali, nei limiti della disponibilità di del Fondo, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del benessere di cui al precedente art. 15.

Su richiesta dell'Impresa - entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto - può essere liquidata una anticipazione nella misura massima del 90% dell'ammontare complessivo degli indennizzi caricati in via telematica.

Art. 17

L'Impresa, dopo l'invio del rendiconto semestrale, può chiedere - a norma dell'14 n. 2 lettera d) del Regolamento - il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima del termine di cui al primo comma del precedente art. 16 qualora, per i sinistri di cui all'art. 283, lettere a) b) d) d)-bis e d)-ter del CAP, l'importo di tali somme superi l'1% di quelle globalmente pagate dall'Impresa nell'intero esercizio precedente, per sinistri del proprio portafoglio relativi al ramo R.C.A. e limitatamente a tale eccedenza; la citata percentuale è ridotta allo 0,25% per i sinistri di cui alla lettera c) dell'art. 283 del CAP.

L'accoglimento della richiesta di rimborso è in ogni caso subordinata alla disponibilità patrimoniale del Fondo.

Art. 18

L'Impresa trasmette al Fondo il II° semestre del rendiconto di cui all'art. 13, seppur con dati provvisori, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto stesso.

PARTE IV **Aspetti economici**

Art. 19

Il Fondo - a norma dell'art. 14 n. 2 lettera e) del Regolamento - per il rimborso di tutte le spese sostenute dall'Impresa ai fini del risarcimento dei danni di cui all'art. 283 del CAP, riconosce all'Impresa stessa una percentuale commisurata all'ammontare delle somme pagate per sinistri, ivi comprese le spese rifuse ai danneggiati ed i compensi pagati ai loro procuratori nonché le imposte di registro e le spese di c.t.u., pari a:

- 15% per i sinistri accaduti nella regione Trentino Alto Adige;
- 15% per i sinistri accaduti nella regione Toscana;
- 15% per i sinistri accaduti nella regione Emilia Romagna;
- 15% per i sinistri accaduti nella regione Abruzzo;
- 15% per i sinistri accaduti nella regione Molise;
- 15% per i sinistri accaduti nella regione Sicilia;
- 15% per i sinistri accaduti nella Repubblica di San Marino.

Per i sinistri che diano luogo ad indennizzi per un importo complessivo superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), la percentuale di cui sopra si applica limitatamente e fino al predetto importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Le spese sostenute in I° grado (per legali, periti, sanitari, tecnici) relative alle azioni di recupero, da indennizzo o da regresso, nonché le spese sostenute in I° grado per le istanze tardive relative alle ammissioni al passivo, saranno rimborsate a piè di lista, secondo lo schema predisposto dal Fondo.

Le spese di cui sopra relative ai successivi gradi di giudizio saranno rimborsate a piè di lista ove le difese siano condivise dal Fondo.

Sui recuperi realizzati dall'Impresa in via bonaria - ovvero senza le spese di cui al comma 3 - nei confronti dei danneggiati e/o degli assicurati verrà riconosciuto, per ciascun sinistro, un importo forfettario pari al 5% del recuperato fino ad € 100.000,00 (centomila/00) e al 2% della quota parte del recuperato oltre € 100.000,00 (centomila/00).

Art. 20

Il Fondo - a norma dell'14 n. 2 lettera c) del Regolamento - riconosce all'Impresa gli interessi sulle somme da questa anticipate per i pagamenti dei sinistri e per le relative spese di liquidazione risultanti dai rendiconti semestrali; tali interessi - determinati nella misura corrispondente al 70% della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente nel semestre nel quale sono state effettuate le anticipazioni, sino ad un minimo dello 0,1% - saranno peraltro corrisposti dal Fondo per l'intero semestre soltanto sulla metà delle somme complessivamente anticipate dall'Impresa, nel corso del semestre preso in considerazione.

Analogamente si procederà per il riconoscimento, da parte dell'Impresa, degli interessi sulle somme recuperate da rimborsare al Fondo.

Sui saldi dei rendiconti semestrali per i quali è stato dato il benestare verranno riconosciuti gli interessi - nella misura sopra indicata - a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del semestre e fino al giorno del pagamento da parte del Fondo; nel caso di ritardato rimborso da parte del Fondo - per mancanza di disponibilità - delle anticipazioni effettuate dall'Impresa, verranno riconosciuti gli interessi corrispettivi da calcolare sulle anticipazioni stesse, al saggio annuo degli interessi legali.

Art. 20 bis

Per l'esercizio 2014 - determinatosi un tasso negativo in applicazione dell'art. 11 della Convenzione in vigore per detto esercizio - viene applicato un tasso pari a zero.

Art. 21

Il Fondo riconosce all'Impresa un importo forfettario pari a € 100,00 (cento/00) per ogni singola posizione aperta nel registro dei sinistri che sia stata oggetto di un riscontro all'esterno ed iscritta nel registro degli annullati, ogni qualvolta l'istruttoria del sinistro si sia conclusa con un provvedimento amministrativo di reiezione senza alcun esborso per Fondo.

Il Fondo riconosce all'Impresa un importo forfettario pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ciascun grado di giudizio conclusosi senza esborsi sul sinistro a carico del Fondo (eccettuato il pagamento della tassa di registro e delle spese di c.t.u.), sempreché l'Impresa si sia costituita, nei seguenti casi:

- spese compensate;
- vittoria di spese e impossibilità di recupero delle stesse per irreperibilità e/o insolvibilità del debitore, obiettivamente acclarata;
- estinzione del giudizio a seguito di abbandono della controparte.

L'Impresa tiene a disposizione la documentazione relativa ai punti precedenti per le eventuali verifiche da parte del Fondo.

Art. 22

I rimborsi di cui all'art. 19, I° comma verranno ridotti nella misura del 30% qualora l'Impresa - anche a seguito di specifici reclami dell'utenza inviati alle Istituzioni e/o al Fondo e da questa inoltrati all'Impresa - non fornisca al Fondo argomentate motivazioni in ordine al mancato rispetto dei termini di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 5.

Art. 23

Il Fondo si riserva di stralciare, in via cautelativa e temporanea, gli importi relativi ai sinistri, in misura totale o parziale - comprensivi delle spese riconosciute - qualora, in sede di verifiche e controlli, emergano inadempimenti da parte dell'Impresa a quanto disposto dalla normativa vigente, dalla presente Convenzione o dalle direttive del Fondo, in particolare, per ciò che attiene:

- liquidazione dei sinistri in transazione;
- gestione del contenzioso;
- attività di recupero ed ammissione al passivo delle l.c.a.

Detti importi verranno reinseriti nel I° rendiconto utile, una volta prodotta da parte dell'Impresa idonea documentazione giustificativa delle carenze rilevate.

Art. 24

Il Fondo provvederà ad addebitare all'Impresa un importo pari a € 1.000,00 (mille/00) per ciascun inadempimento relativo a:

- alimentazione ed implementazione del *database* del Fondo;
- trasmissione dei dati ai fini della definizione del rendiconto semestrale;
- consultazione delle banche dati di cui agli artt. 2 e 8;
- le attività antifrode di cui all'art. 8;

L'importo addebitato verrà reinserito nel I° rendiconto utile, una volta prodotta da parte dell'Impresa idonea documentazione giustificativa della carenza rilevata.

Parte V **Disposizioni finali**

Art. 25

L'Impresa designerà all'interno della propria struttura organizzativa un referente apicale – da comunicare al Fondo – il quale sarà l'esclusivo responsabile delle problematiche di carattere generale relative ai rapporti intercorrenti *ex lege* nonché per Convenzione.

Art. 26

Le parti contraenti dichiarano di voler risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere in dipendenza della presente convenzione deferendo la soluzione della medesima al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato dal Fondo, uno dall'Impresa ed il terzo dalle due parti o, in mancanza di accordo, dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La presente convenzione è soggetta all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico su proposta dell'IVASS ed è resa disponibile sui siti internet di Consap S.p.A. e dell'Impresa.


La presente convenzione è esente dalla formalità di registrazione ai sensi dell'art. 353, 3° comma del CAP.

Art. 27

La presente convenzione ha effetto dal 1° luglio 2015 e si applica ai sinistri accaduti dal 1° luglio 2015.

Roma, li

CONSAP S.P.A. .



L'IMPRESA DESIGNATA



Un Procuratore
Giovanna Gigliotti

PER APPROVAZIONE:
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL DIRETTORE GENERALE



9 - OTT. 2015

